

Abbiamo ritenuto che il diritto di difesa e la garanzia dell'imputato oggi consistano, nel nuovo quadro di riferimento costituzionale, nel diritto di controinterrogare l'accusatore, nella possibilità di contestare la sua deposizione, nella garanzia della prova che si forma in dibattimento e nel contraddittorio. In questa positiva declinazione della piena e feconda attuazione dell'articolo 111 esso coincide con l'interesse dello Stato e della collettività all'accertamento pieno della verità processuale, all'individuazione di eventuali responsabilità e all'interesse delle parti offese ad un processo che veda la prova dialetticamente formarsi nel pubblico dibattimento.

Se il testo all'esame dell'Assemblea vede già incisive modifiche rispetto al testo del codice vigente, per garantire l'effettività del contraddittorio, il dibattito di oggi e gli emendamenti che saranno presentati al Comitato dei nove insisteranno proprio sulla riduzione dell'ambito del diritto al silenzio, perché abbiamo due strade davanti a noi. La prima è quella di sospendere questo lavoro e, inalterato restando il testo, correre ancora il rischio di un dibattito nel quale chi è accusato taccia, perché conserva il diritto a tacere, in questo vi è un che di un eticamente inaccettabile. Ma il dibattito senza parola, senza possibilità di formare prova, è anche tradimento del diritto di difesa piena dell'imputato, dell'esercizio efficace della giurisdizione e dei diritti delle vittime. Certo, probabilmente, da un dibattito vuoto deriverebbero molte assoluzioni, ma questo conferma, piuttosto che assolvere, quell'inaccettabilità etica di cui prima parlavo. Pensate al paradosso di un soggetto che, sulla base di dichiarazioni rese da un coimputato, venga a soffrire un periodo di custodia cautelare assai lunga, veda poi il dibattito vuoto di parola per il rifiuto di deporre posto dallo stesso accusatore e vada quindi assolto.

Conservare all'imputato accusatore il diritto di tacere e di sottrarsi al contraddittorio significa (sto adoperando riflessioni della dottrina, dei professori Mantovani e Tonini) basare l'ordinamento

soltanto sull'affermazione dei diritti di libertà, senza collegarli a responsabilità individuali. Credo, invece, che nell'equilibrio tra libertà e responsabilità sia la cifra del giusto processo e questo equilibrio può restaurarsi affermando che ogni imputato ha diritto al silenzio, ma anche che, se ne dispone accusando altri, ha la responsabilità di sottoporsi al contraddittorio.

L'altra strada, dunque, è quella di proseguire nel lavoro di riduzione dell'ambito del diritto al silenzio dell'accusatore che sia anche imputato. È il punto di definizione che la Commissione ha davanti e devo ricordare che, su questa intesa di ulteriore riflessione, tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione hanno ritirato gli emendamenti presentati in Commissione. Né vi è altra via, perché quella del possibile recupero delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini resta esclusa dalla norma costituzionale. Ci incoraggia peraltro in questo senso il dibattito pubblico di tre giorni che sul tema, al convegno dei processualpenalisti, a Ferrara, individua nella riduzione dell'ambito del diritto al silenzio il luogo obbligato di ridefinizione del nuovo modello processuale.

Vorrei aggiungere un'ultima notazione: la Commissione è convinta della necessità di non avere remore nell'approvazione del nuovo testo. Il lungo lavoro che abbiamo alle spalle, anche per la ricchezza che ci è venuta dal dibattito al Senato, ci ha consentito un esame serio e approfondito delle questioni e noi troviamo doveroso sotto il profilo istituzionale e politico pronunziarci evitando di costringere la Corte Costituzionale a dettare di fatto al Parlamento indirizzi e principi per legiferare. Sentiamo peraltro la responsabilità che ci viene dagli obblighi assunti con l'Unione europea per l'adeguamento del nostro processo penale: responsabilità che avvertiamo più fortemente in ragione dell'impegno manifestato dal Capo dello Stato recentemente al Consiglio d'Europa.

È con questi intendimenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, che consegno all'esame dell'Assemblea il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, oggi l'Assemblea inizia l'esame del progetto di legge che è stato già licenziato dal Senato relativo alle modifiche da apportare al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova. Si tratta di un provvedimento di estrema importanza e il relatore ha già detto con quanto responsabilità la Commissione abbia affrontato il suo esame e quale sia il peso che la stessa Commissione, il relatore, ma anche il Governo che ha partecipato pienamente ai lavori a ritmo serrato della Commissione, vi annettono, nel momento in cui si interviene su una materia tanto delicata.

Attraverso il provvedimento in esame, si tende a dare concreta attuazione alla riforma costituzionale recentemente apportata nell'articolo 111. Va da sé che la completa attuazione della riforma, per la molteplicità degli aspetti affrontati, non può prescindere da altre significative modifiche del sistema processuale vigente, che peraltro, almeno in parte, sono già all'esame di uno dei due rami del Parlamento.

Tuttavia, appare innegabile che il cuore della modifica costituzionale riguardi proprio la tutela del contraddittorio nella formazione della prova. Si richiede, infatti, oggi che la prova si debba formare nel corso del dibattimento attraverso la possibilità per le parti del processo di interloquire in posizione di assoluta parità. Si tratta di una materia di estrema delicatezza. È ancora viva l'eco delle polemiche suscitate dall'intervento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sugli articoli 500 e 513. In presenza di dichiarazioni nei confronti dei terzi, si pone innanzitutto il problema di individuare i limiti entro i quali circoscrivere il diritto al silenzio. Non meno importante è individuare se, in che modo e in che misura siano utilizzabili nel dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Il testo oggi in esame mantiene ferma la scelta di fondo operata dal Senato di procedere nel senso della riduzione dell'area del diritto al silenzio per gli imputati che abbiano a rendere dichiarazioni nei confronti di terzi. Si tratta di un punto abbastanza assodato: si riduce l'ambito dei casi di connessione e, parallelamente, si riducono rispetto al regime oggi in vigore anche i numeri dei casi di incompatibilità a testimoniare. Si introduce, infine, con la previsione di opportune cautele la possibilità per l'imputato di rendere testimonianza anche nei casi di procedimenti connessi qualora nei confronti di quest'ultimo sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento.

Rispetto alla scelta del Senato, la Commissione giustizia ha introdotto, invece, dopo un lungo e meditato dibattito, significative modifiche nella nuova formulazione degli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale. Il punto centrale di tali modifiche è rappresentato dalla diversa valenza processuale attribuita alle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari dai soggetti menzionati in tale disposizione. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei testimoni, possono essere utilizzate solo qualora il teste accetti, almeno in parte, di rispondere in dibattimento. Fatta eccezione per i casi di violenza, di minaccia o di promessa di altra utilità, salvo diverso accordo delle parti, le stesse possono essere lette solo per le contestazioni. Esse potranno inoltre, in caso di difformità, essere utilizzate solo per valutare la credibilità del teste. Per quanto riguarda l'articolo 513, si registra essenzialmente lo sforzo di conformare la nuova disciplina ai principi enunciati all'articolo 500 (vi è un riferimento esplicito). Passando ad altri aspetti, non vengono riprodotte nel testo in esame le modifiche introdotte dal Senato, invece, all'articolo 192 che, appunto, riguarda gli aspetti della valutazione delle prove. Si esclude, in particolare, che la cosiddetta testimonianza dell'imputato debba essere sottoposta ad un particolare regime di

valutazione analogamente a quanto avviene, ad esempio, per le dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso.

In via transitoria, poi, si prevede che per i processi in corso si continuino ad applicare le disposizioni contenute ai commi 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2000, n. 35. Se il procedimento è poi ancora nella fase delle indagini preliminari, si dovrà procedere, come previsto nel testo licenziato dal Senato, a un nuovo esame dei soggetti, per il quale il provvedimento in esame prevede l'escusione in qualità di testimoni. Le modifiche introdotte scaturiscono da un complesso e articolato dibattito che la Commissione giustizia ha fatto in questi mesi. Le scelte finali che verranno adottate, stante la complessità e la delicatezza della materia in discussione, non possono che essere frutto di un continuo ed accurato approfondimento dei temi in discussione che tenga conto, ove possibile, anche dei preziosi suggerimenti di tutti gli operatori del diritto e del mondo scientifico. Le soluzioni vanno cercate senza pregiudizi o preclusioni aprioristiche. Il testo in esame potrà ancora essere migliorato per alcuni aspetti dal confronto in aula, ma anche, come è stato deciso in base ad un accordo informale in Commissione, attraverso l'esame degli emendamenti nel Comitato dei nove.

La Commissione affari costituzionali, peraltro, ha già indicato nel parere espresso l'opportunità di verificare la possibilità di ridurre ulteriormente l'ambito del diritto al silenzio dell'imputato per realizzare pienamente il principio del contraddittorio, tenuto anche conto dei limiti che incontra l'acquisizione degli atti compiuti nella fase delle indagini.

Il Governo ritiene necessario tener conto di tale indicazione. Sembra in proposito da escludere la possibilità di rivedere il regime delle limitazioni che sono state apposte all'acquisizione e all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, derivanti dalla espressa formulazione del nuovo precetto costituzionale dell'articolo 111 che è stato approvato. È certamente possibile, invece,

ritoccare ulteriormente le disposizioni relative all'area del silenzio per l'accertamento dei fatti.

Il Governo confida nell'approvazione del testo con il più ampio consenso possibile; d'altro canto, finora in Commissione si è lavorato con uno sforzo comune. Trattandosi di riforme processuali finalizzate ad accentuare le garanzie dei cittadini, appare opportuno trovare un terreno d'intesa prescindendo da considerazioni di parte.

È altresì importante che l'approvazione giunga in tempi rapidi (abbiamo il problema della Corte costituzionale). La riforma costituzionale ha determinato, infatti, negli operatori notevoli incertezze che vanno al più presto rimosse; ci auguriamo che la sentenza della Corte non arrivi prima del testo o che, comunque, con un testo base si sia messo un punto fermo rispetto alle eventuali pronunzie della Corte più immediate.

Il Governo, come sempre, continuerà ad impegnarsi nello sforzo di assicurare un fattivo contributo nella ricerca di una soluzione che soddisfi adeguatamente tutte le esigenze che sono state descritte.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, innanzitutto avverto il dovere di ringraziare il relatore per la sua intelligenza, che ha consentito di arrivare ad un traguardo significativo sotto il profilo normativo, che era tutt'altro che scontato in virtù dell'estrema delicatezza del tema sul quale la Commissione ha lavorato e, se mi si consente il termine, anche sofferto, perché le questioni erano di grande momento.

Ci trovavamo, infatti, a dover attuare per la prima volta un modello processuale nuovo, come è già stato definito, che in qualche modo rovescia una filosofia e credo che ciò sia stato tradotto in maniera brillante nel testo che presentiamo all'Assemblea, che è certamente suscettibile di miglioramenti, ma che non rappresenta un punto di compromesso, bensì una

sintesi estremamente avanzata, una traduzione di principi costituzionali in norme ordinarie.

Vi è stata la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari alla stesura, alla rivisitazione del testo ed alla possibilità di espressione per evitare ambiguità che, secondo me, sono un po' connaturate al nostro codice del 1989, non tanto per come è stato concepito, ma per come è stato poi realizzato ed anche modificato dagli interventi della Corte costituzionale. Questo problema, secondo una mia valutazione approssimativa, verrà risolto soltanto quando si eliminerà la distinzione in fasi del processo accusatorio. Il processo accusatorio ha tipicamente una sola fase, quella dibattimentale, ed il fatto che vi sia la necessità di una specie di principio di conservazione della prova, che deve poi scontrarsi con il diritto-dovere del contraddittorio, costituisce un punto di implosione giuridica che naturalmente non abbiamo sottovalutato.

Se si vuole dare una chiave di lettura a tutto quello che è avvenuto nei mesi che hanno preceduto la discussione in Commissione e in aula, la normativa deve essere interpretata in maniera più completa, perché non si disciplina solo la valutazione della prova ma si parla anche di acquisizione di prova di formazione e di prova di valutazione, quindi dei momenti logici, cronologici e giuridici che in qualche modo integrano il meccanismo e la dinamica processuale.

Grazie anche alle osservazioni di tutti i deputati della Commissione, tutti dotati di altissimo senso giuridico e di grandissima capacità, sono tornato a riflettere sul contraddittorio, a volte approdando a soluzioni diverse che hanno avuto il pregio di essere coordinate dalla relatrice al punto da incontrare l'unanimità sui punti fondamentali e qualificanti del testo. Ho l'opinione che il contraddittorio sia definito in maniera anomala e deviante quando si colloca tra le garanzie difensive. Non credo sia così; questa è una vecchia polemica che esisteva già nel settecento e anche nei secoli che hanno preceduto l'età del ripensamento razionale di tutta la

materia, perché il contraddittorio è una garanzia non di raggiungimento della verità — che è categoria filosofica — ma di approssimazione alla certezza, e quindi non è un regalo che si fa alla difesa quello di consentire di verificare le fonti d'accusa, bensì un regalo che si fa alla giustizia, perché tanto più il prodotto è frutto di contraddittorio, tante meno sono le probabilità che il giudice possa sbagliare attraverso un'idea deformata del meccanismo di prima acquisizione, formazione e poi valutazione della prova stessa, che è il cuore del diritto penale.

Non possiamo infatti dimenticare che il processo penale è strumentale, nel senso che è veicolo per l'applicazione del diritto penale; non è fine a se stesso, nel senso che non basta confezionare qualcosa di astrattamente molto pregevole, sofisticato e stimolante sotto il profilo intellettuale se poi non si arriva a far sì che il diritto penale abbia l'applicazione della sanzione a colui che è ritenuto responsabile. Proprio affinché la responsabilità sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, vi è la necessità di applicare principi costituzionali.

Mi soffermerò sul merito delle singole questioni quando passeremo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti; non mi posso però sottrarre ora da una valutazione complessiva. Tra i vari percorsi che il relatore ha segnalato, e che abbiamo cercato di raccogliere con il contributo modesto di chi vi parla, non potevamo non tener conto della storia. Come qualcuno ha affermato, il diritto processuale ricorda la storia, anche se poi non la riproduce in una norma esplicita. Venivamo dalla riforma dell'articolo 513, da una valutazione di questo articolo fatta dalla Corte costituzionale sulla scorta di un testo che non è quello modificato con l'articolo 111 e che aveva scoperto « le vesti del re » cercando di contemperare i principi del diritto al silenzio (del sacrosanto e riconosciuto diritto del soggetto di non rilasciare dichiarazioni che direttamente e indirettamente possano incidere negativamente sulla propria persona), dell'aspetto fenomenologico — e, cioè, che a

volte le dichiarazioni di un coimputato, di un imputato di reato connesso o di reato collegato finiscono per incidere sulla responsabilità degli altri —, e del meccanismo della conservazione della prova in una specie di scissione schizofrenica tra imputato e testimone che convivono nella stessa persona.

Si è arrivati così ad una soluzione che poteva essere appagante sotto il profilo astratto della geometria processuale ma non nel rispetto dei principi ai quali tutti noi siamo stati abituati. Si è così assistito nei mesi scorsi alla realizzazione di un contraddittorio virtuale: noi facevamo contestazioni a persone che restavano mute; era presente un invitato di pietra il quale, per il solo fatto di non rispondere, consentiva l'utilizzazione di quanto precedentemente dichiarato.

Se dovessi tornare ai tempi del liceo, chiamerei « allegazione » e non « contestazione » la parte documentale che è servita per parlare con una persona che non è dialogante, e quindi si assiste ad una specie di sommatoria di monologhi (quella che interviene e addirittura con possibilità di valutazione) sotto il profilo della formazione del convincimento del giudice.

Il primo percorso intrapreso (in maniera molto più significativa di quanto non appaia ad una prima lettura) è quello della riduzione della platea di coloro che hanno diritto al silenzio. L'eliminazione di alcune figure processuali va certamente nella direzione della completa realizzazione di un contraddittorio non virtuale, ma reale. Teniamo, ovviamente, conto che anche il contraddittorio reale trova un limite invalicabile nell'impossibilità di usare la tortura per far parlare chi non vuole parlare.

In ogni caso, la possibilità di perimetrare la platea di coloro che hanno diritto al silenzio, in maniera più rigorosa e più aderente alle fenomenologia del meccanismo processuale, ha portato ad un primo approdo: ridurre la possibilità del ricorso al silenzio da parte di soggetti che non hanno motivi per invocarlo. Ciò è stato ricordato anche dal sottosegretario che, per la verità, ha fatto un'invasione di

campo nell'articolato del provvedimento, che dovremo discutere successivamente. In ogni caso, se il procedimento — divenuto processo — relativo alla persona che potrebbe invocare il silenzio ha raggiunto un traguardo di definitività in ordine alla valutazione della responsabilità, non si può invocare il silenzio, tranne che in alcuni casi esplicitamente previsti e, pertanto, si ha l'obbligo di sottoporsi alla *cross examination* e alla valutazione difensiva.

Trovo, altresì, particolarmente brillanti alcuni correttivi che tendono alla realizzazione non solo di un contraddittorio astratto, bensì di un contraddittorio concreto, nel momento in cui vi è la limitazione del ricorso ai collegamenti di reato per la parte che non ha partecipato all'acquisizione e formazione della prova in senso tecnico. Infatti, un imputato può avere poco interesse a sapere che i difensori di altri imputati hanno realizzato un perfetto contraddittorio in cui si è parlato in termini di chiamata in reità rispetto ad un soggetto che non ha avuto la garanzia della presenza difensiva.

Dunque, tutta la prima parte che mira a correggere e a ridurre la possibilità del ricorso ai collegamenti di reato, alla connessione, alla riunione e separazione dei procedimenti rappresenta un primo approccio non approssimato, ma di grandissima caratura e di imponente effetto pratico, sotto l'aspetto della possibilità di realizzare un contraddittorio completo. Questo è, comunque, il primo atto della tragedia che si consuma con il processo penale, in quanto ha assunto caratteristiche di centralità la stesura degli articoli 500 e 513 del codice penale, che rappresentano due facce della stessa medaglia, anche se hanno valore diverso: credo sia l'unico caso della numismatica in cui la medaglia ha un valore da una parte e un valore diverso dall'altra parte! In ogni caso, i principi che sottendono ad entrambi i provvedimenti (sugli articoli 500 e 513 citati) hanno convinto me e i colleghi del mio gruppo parlamentare a

sostenere con forza l'intelaiatura e lo scheletro del provvedimento di cui oggi chiediamo l'approvazione.

Signor Presidente, non ritengo sia necessario apportare modifiche di sostanza, in quanto il lavoro svolto in Commissione ha portato ad una soluzione che, forse, potrebbe essere migliorata sotto il profilo dell'eleganza: tuttavia, se si procede rincorrendo la frontiera mobile di ciò che è migliorabile, si va in territori che non hanno più confini. Pertanto, ritengo che il provvedimento, così com'è, non possa che meritare un giudizio assolutamente positivo.

Mi riferisco, in particolare, a due sottilissime tematiche che abbiamo dovuto affrontare. La prima attiene alla valutazione della difformità rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese. La seconda (che è stata, a ragion veduta, ritenuta centrale) riguarda l'impossibilità di accettare che la semplice pressione psicologica sul teste o sull'imputato di reato connesso, solo perché produce un atteggiamento agnostico dal punto di vista dibattimentale, consenta la mancata realizzazione di un pieno contraddittorio.

Questo porta anche a dover risolvere un problema che ci siamo posti per verificare quale fosse la possibilità di accertamento nel caso in cui vi fosse un rifiuto di rispondere, oppure un silenzio, o una menzogna gravata dall'elevato sospetto di promessa di denaro, di minaccia oppure di violenza. Naturalmente, l'ipotesi formalmente più corretta sarebbe stata quella di sospendere il procedimento e di attendere un giudizio sull'episodio minatorio o comunque coattivo della volontà. Questo, però, avrebbe portato alla paralisi generale di tutti i processi in corso, per cui si è arrivati ad un punto che secondo me è non soltanto di equilibrio, ma anche di alto contenuto scientifico. Analogamente, l'impossibilità di fare contestazioni, se non sulla scorta di dichiarazioni già rese nel dibattimento, quindi di non parlare ai muti, ma ai dialoganti, è un completamento di quanto è contenuto nel

principio costituzionale di cui al nuovo articolo 111 che il Parlamento ha approvato qualche mese fa.

Quindi, volendo mantenere la promessa a me stesso ed anche a beneficio di tutti coloro che mi stanno ascoltando (che per loro fortuna non sono molti: avendo astrattamente la possibilità di annoiare 630 persone, ne ho annoiate 15, quindi sono francamente soddisfatto di quanto è avvenuto), concludo dicendo che credo vi sarà il convinto sostegno del mio gruppo parlamentare, oltre che mio personale. Sono anche convinto che non mancherà il sostegno delle opposizioni, perché già vi è stato in Commissione ed io sono persuaso che l'atteggiamento che verrà assunto in Assemblea dimostrerà ciò cui ha già accennato la presidente Anna Finocchiaro, ossia che nella Commissione giustizia quando sono in gioco i diritti di tutti i cittadini anche il clima politico arroventato si raffredda improvvisamente e si riesce a fare qualcosa che tutti i cittadini attendono (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il testo unificato relativo alle modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova è solo uno, anche se il più importante ed il più innovativo, degli istituti processuali diretti all'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Quest'ultimo, oltre a prevedere che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, prevede altresì che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa e possa, al pari dell'accusa, acquisire ogni mezzo di prova a suo favore.

Orbene, mentre queste due ultime esigenze potranno essere soddisfatte con i provvedimenti sul gratuito patrocinio e la

difesa d'ufficio e con quello sulle indagini difensive, all'esame rispettivamente della Camera e del Senato, nessun intervento è stato attuato o programmato circa il primo punto. Quest'ultimo, a mio avviso, è importante, atteso che riguarda il diritto di difesa, che deve essere pieno.

L'articolo 111 usa l'espressione: « al più presto possibile ». Attualmente, a norma dell'articolo 369 del codice di procedura penale, il pubblico ministero invia un'informazione di garanzia solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Oggi può accadere, con la legge Carotti, che se il pubblico ministero non deve procedere ad ispezioni, perquisizioni, sequestri o accertamenti tecnici non ripetibili, la persona sottoposta ad indagini viene a conoscenza dell'esistenza del procedimento solo alla conclusione delle indagini preliminari. Così l'indagato-imputato non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa, che poteva consistere anche nell'individuazione di un alibi per la data del fatto o di testimoni a difesa. A questo proposito ho presentato un emendamento secondo cui l'indagato ha diritto di conoscere l'esistenza di un procedimento a suo carico al massimo entro un mese dall'iscrizione nel registro degli indagati. Con questa disposizione si potrà conciliare il diritto di difesa con le esigenze investigative che potrebbero essere compromesse dalla conoscenza immediata dell'esistenza del procedimento da parte dell'interessato.

Quanto al tema in discussione, cioè la formazione e valutazione della prova, e la sua rispondenza all'articolo 111 della Costituzione, mette conto fare alcune premesse ed osservazioni.

Noi di Forza Italia e il Polo della libertà in generale abbiamo fortemente voluto che il giusto processo fosse introdotto nella Costituzione, vincendo la diffidenza iniziale di altre forze politiche che, successivamente, hanno condiviso e si sono adoperate affinché quella norma fosse approvata all'unanimità o quasi. Abbiamo quindi avvertito subito la necessità di una legge attuativa di quella norma costituzionale, quanto meno nella parte

relativa al principio del contraddittorio e della valutazione della prova, tant'è che al Senato il provvedimento è stato approvato in sede deliberante. Alla Camera, come ci è stato dato atto da tutti, il gruppo di Forza Italia e il Polo in generale hanno fornito un contributo rilevante al miglioramento della disciplina licenziata dal Senato.

Mi piace ricordare in questa sede l'infaticabile attività svolta dall'onorevole Marotta, che tanto ha contribuito alla stesura di questo provvedimento e che io ringrazio a nome del mio gruppo; allo stesso modo ringrazio a nome del mio gruppo, ma credo che il ringraziamento sia condiviso da tutti, come ha anticipato l'onorevole Carotti, l'onorevole Finocchiaro che, con un'infaticabile attività, ha cercato di portare avanti l'esame di questo provvedimento, smussando le asperità che si presentavano sia da una parte sia dall'altra. Certamente, l'argomento è delicato e gli sforzi per pervenire ad una soluzione ottimale a volte sono stati ardui, ma siamo sulla buona strada e riteniamo, con gli emendamenti presentati, di fornire un ulteriore valido contributo alla soluzione dei problemi.

L'articolo 111 della Costituzione prevede, come principio generale, che il processo penale sia regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova; prevede altresì che possano esserci casi in cui la prova non abbia luogo in contraddittorio e sarà la legge a regolare detti casi. Orbene, il nostro sforzo è quello di evitare che le eccezioni diventino la regola e che il principio del contraddittorio non venga del tutto e non di rado vanificato.

Uno dei casi che presentano eccezioni è il seguente. Non vi è contraddittorio per effetto di provata condotta illecita (stabilisce l'articolo 111), vale a dire quando il testimone o l'imputato del reato commesso sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché deponga il falso o non deponga. In questi casi il contraddittorio viene meno.

Orbene, come viene accertata e provata tale condotta illecita? Questo è un argomento molto interessante. Non ignoriamo — la comprendiamo anche se non la condividiamo, perché contraria allo spirito della Costituzione — la cultura della « non dispersione dei mezzi di prova » o « del recupero del sapere investigativo » di cui sono permeati molti magistrati, non solo per neghittosità, ma perché sono stati a ciò autorizzati dalla sentenza n. 361 della Corte costituzionale. Tuttavia, l'approvazione della modifica dell'articolo 111 della Costituzione è successiva a quella sentenza; anzi, alcuni dicono che essa è contro quella sentenza, tanto che i progetti di legge costituzionale sono stati presentati dal 4 novembre 1998 in poi, mentre la sentenza è del 2 novembre. Quindi, accertamento rigoroso di quelle circostanze. Siamo pertanto contrari alla formulazione del comma 3 dell'articolo 15 che parla di modalità o di altre circostanze da cui desumere elementi concreti idonei a provare l'attività illecita prevista dall'articolo 111; tanto che la I Commissione ha ritenuto tale formulazione troppo generica, consigliando quindi di correggerla.

Altro problema: chi deve decidere circa la sussistenza e la conclusione di quegli elementi concreti? Il giudice del processo o altro giudice in un procedimento incidentale, previa sospensione del processo principale?

Ci rendiamo conto dell'appesantimento del processo che potrebbe essere in contrasto con l'altro principio della ragionevole durata del processo stesso, pur previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Non vi è chi non veda, però, il rischio che il giudice che accetti in via incidentale l'attività illecita conosca subito del processo e anticipi il suo giudizio. Ed allora si potrebbe — ho presentato un emendamento a tale riguardo — demandare l'accertamento dell'eventuale condotta illecita al presidente del tribunale, sempre, naturalmente, sugli elementi forniti dalle parti. Comunque anche di questo si discuterà in

seno al Comitato dei nove e penso che si potrà raggiungere una soluzione soddisfacente.

Ma l'argomento più delicato, che è stato variamente considerato e dibattuto in dottrina e che deve essere responsabilmente risolto dal legislatore e quindi da noi, è quello relativo al silenzio. Contraddittorio significa parlare, confrontarsi, discutere e difendersi, e la legge deve apprestare ogni mezzo perché vi sia una dialettica processuale cioè perché vi sia un processo. Ciò perché, tra l'altro, la funzione giurisdizionale rientra tra i valori costituzionali. È necessario però che questi strumenti non siano in contrasto con la Costituzione e in particolare con il diritto di difesa previsto dall'articolo 24.

« *Nemo tenetur se detegere* »! È quindi pacifico che l'imputato ha diritto al silenzio per non autoincriminarsi. Il problema è se abbia diritto al silenzio quando accusa altri.

Il discrimine dovrebbe essere questo: non si ha diritto al silenzio solo quando non c'è alcun rischio, sia pure eventuale, che dalle sue parole possa derivare nocimento alla sua posizione. In concreto il discorso è diverso. Si cerca di ridurre il diritto al silenzio di coloro i quali si trovino in una situazione processuale apparentemente definita e non pericolosa per sé, e così l'imputato testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni. Si è voluto garantire il contraddittorio con l'ipotesi prevista alla lettera *d*) dell'articolo 64 del codice di procedura penale.

In sostanza, l'imputato, che si accinga ad accusare altri, viene reso edotto che diventa testimone e che ne assumerà i relativi obblighi, quali quelli di testimoniare e di dire la verità, pena il procedimento penale per reticenza o per falsa testimonianza. Certo è questo un modo per responsabilizzare l'imputato che si accinga ad accusare altri.

Questo imputato o non accuserà altri o, accusando, sa di dover sostenere quella

accusa nel dibattimento o comunque di sottoporsi all'esame in dibattimento circa la fondatezza di quella accusa e di tutte le notizie in suo possesso.

Certo, in apparenza il meccanismo può anche sembrare convincente, ma siamo sicuri che non viene messa in pericolo la propria incolumità processuale? Spesso, infatti, è molto difficile distinguere tra responsabilità propria e responsabilità altrui e non è escluso che da una dichiarazione apparentemente innocua nei suoi confronti si possano trarre elementi e spunti per incriminarlo.

Altro problema: comprenderà il dichiarante *contra alios* l'importanza dell'avvertimento - diffida fattogli dal pubblico ministero? Certo, a verbale risulterà l'avvertimento. Ma chi è pratico di interrogatori sa che la principale preoccupazione dell'interrogando *in vinculis* o a piede libero è quella di non dispiacere al pubblico ministero precedente. E se questi è un abile investigatore o è un abile persuasore, non sarà improbabile che l'imputato accusi altri e si impegni, implicitamente, a fare il testimone, salvo poi pentirsene e magari vedersi coinvolto.

Ma quale valore dovranno avere quelle deposizioni? Sono parole disinteressate, quindi, da valutare con i criteri usati per le testimonianze disinteressate? A nostro avviso, testimonianze rese da persone che si siano trovate nella posizione processuale e psicologica del coimputato che è testimone, ma anche imputato interessato, potranno essere valutate ai fini della decisione solo se confortate da altri elementi. Comunque, sono sicuro che questi problemi saranno risolti in sede di Comitato dei nove allorché saranno esaminati tutti gli emendamenti della Commissione. Come già è avvenuto, Forza Italia si impegna a fornire ogni contributo di cui è capace, perché, come dicevo all'inizio, abbiamo interesse a sostenere il nostro programma: l'introduzione e l'applicazione dell'articolo 111 della Costituzione che rimarrebbe lettera morta se non vi fosse una legge di attuazione che sia la più rispondente possibile a quel dettato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottolineiamo l'importanza di questo provvedimento e ci auguriamo che l'Assemblea approfondisca nel corso del dibattito, che certamente dovrà essere intenso riguardo alle possibilità emendative, l'importanza del provvedimento con un coinvolgimento il più possibile ampio e responsabile. Si tratta, infatti, di dare al paese un'importante legge ordinamentale e di completare un processo di riforme che affonda le radici nel lontano 1989 e che è stato voluto da tutte le culture processuali più avanzate perché il processo del 1989 costituisce un forte patrimonio della nostra democrazia.

Ci auguriamo che, pur nella ristrettezza necessaria dei tempi, l'Assemblea prenda cognizione piena dell'importanza di colmare le lacune presenti nel nostro processo penale, soprattutto dopo l'approvazione dell'importante riforma dell'articolo 111 della Costituzione. La norma si inserisce nella prima parte della Costituzione tra le disposizioni che costituiscono la fondazione dei diritti e degli ordinamenti della nostra Repubblica democratica.

La rivendicazione dell'importanza dell'articolo 111 della Costituzione risale proprio ai padri costituenti che scrissero le prime regole poi sintetizzate in questa cosiddetta riforma del giusto processo che è anche riforma del processo celere che si deve fare, si deve concludere e che per questo ha visto la vigile e attenta partecipazione del gruppo dei Democratici di sinistra.

È una riforma importante che deve superare, così come previsto dalla norma dell'articolo 111, l'inesistenza dei meccanismi, per così dire, saltati in aria dopo la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che ha subito gli interventi modificatori della Corte costituzionale. È una riforma che contempera alcune regole e che non rappresenta l'apertura di un sistema indiscriminato di fughe dalle regole del processo. Ogni

riforma processuale — come opportunamente è stato ricordato dalla relatrice di questo provvedimento, la presidente Finocchiaro Fidelbo — è un sistema di regole che servono per tutelare i diritti di tutti, ma soprattutto per portare a termine un processo. In particolare, ciò vale nel caso del nostro processo penale, che riesce raramente a concludersi in tempi giusti e compatibili con le domande di giustizia dei cittadini.

Credo che abbiamo fatto un buon lavoro non per fare saltare le regole, ma per cominciare a disegnare un quadro di interventi intorno ai principi che dovevano essere temperati. Mi riferisco al diritto di difendersi provando, al principio della parità delle parti nell'acquisizione delle prove (fondamentale in un processo a tendenza accusatoria qual è il nostro), al principio che tutte le accuse nei confronti dei coimputati o dei terzi devono essere provate e riscontrate nel dibattimento, al principio di non disperdere elementi di prova e di indagine.

Questo è stato il punto fondamentale, che viene forse enfatizzato con il potenziamento del richiamo del diritto al silenzio, come se una forma omertosa dovesse diventare regola dello Stato. Per diritto al silenzio noi intendiamo un diritto che non confligga (in questo senso abbiamo lavorato in Commissione e lavoreremo in Assemblea) con il diritto-dovere di accertare la verità dei casi giudiziari. Per tale ragione, ci convince il delicato lavoro che è stato compiuto in un clima certamente soddisfacente perché, finalmente, non vi è più il clima di coloro che hanno concepito il lavoro in Assemblea, in occasione di ogni discussione sulla giustizia, soltanto come un'occasione di scontro, di rivendicazione di garanzie nelle direzioni più bizzarre, contraddittorie ed estranee al fondamento delle garanzie democratiche previste nella nostra Costituzione, che francamente non ci pare abbiano bisogno di vessilliferi dell'ultima ora per le ragioni storiche che tutti conosciamo relativamente alle origini ed allo sviluppo della Carta costituzionale.

Il cuore del problema è proprio nella necessità di temperare tali regole. Su questo aspetto vi è stata l'esercitazione più difficile che, però, è stata alimentata — è stato molto opportuno ricordarlo — da un contributo notevole degli avvocati penalisti — anche questo va ricordato — e, soprattutto, da un contributo delle associazioni degli studiosi del processo penale. Per l'esperienza che posso ricordare per ragioni di tempo (per non usare sempre la parola età), questo è uno dei rari casi in cui l'università si è finalmente fatta sentire nel varo...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. O, viceversa, il Parlamento ha sentito.

VINCENZO SINISCALCHI. ...di una riforma parlamentare e ciò è stato un bene; sarà stato merito di qualche « motore » particolarmente attivo, ma è stato un bene. Il testo del Senato, infatti, è stato migliorato.

Certo, non possiamo nasconderci il numero delle proposte di legge che sono state unificate in Commissione, proposte anche eterogenee relativamente al problema dell'articolo 111 della Costituzione, ma non contraddittorie. Penso alle numerose proposte di legge in tema di riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale: forse è un bene che nel testo in esame si sia proceduto ad una sorta di accantonamento, di rinvio, della riforma dell'articolo 192 citato, uno degli elementi di forte difficoltà nell'istituzione delle regole. Vorrei sottolineare l'importanza che assume anche qualche passaggio, in modo particolare, vorrei dire dal punto di vista anche della trasformazione necessaria della cultura delle parti nel nuovo processo penale: ed è il punto che riguarda l'articolo 64 del codice di procedura penale. Forse, noi siamo vicini alla soluzione di un problema che, con un brutto neologismo, è stato definito il problema dell'« impumone », cioè, dell'imputato che è anche testimone e viceversa. Forse, siamo vicini; io mi auguro che si superi questo problema.

Se riusciremo a portare avanti questo testo elaborato sulla riforma dell'articolo 64 e sulla riforma dell'articolo 500 del codice di procedura penale (che a questa norma è strettamente collegato), noi avremo veramente istituito delle regole che non consistono soltanto nella regola dell'intangibilità (giustissima) del diritto al silenzio, ma anche nella regola dell'obbligo di dire la verità da parte di chi, parlando di terzi, voglia acquisire la qualifica di testimone. Noi abbiamo fatto quindi un passo in avanti sulla strada di una chiarificazione perché l'imputato che parla di terzi acquista maggiore forza sul piano probatorio proprio nel momento in cui viene avvisato che egli, diventando testimone, ha un dovere di dichiarare, ha un dovere di parlare, ha un dovere di dire la verità e incorre nelle sanzioni nelle quali incorrono i testimoni falsi o reticenti. Mi pare un fatto importante che ci viene certamente dall'alimento che trae questa norma dall'articolo 111 della Costituzione, così come è stato riformato, che dice che le prove debbano essere raccolte nel contraddittorio e che nessuno possa essere testimone soltanto per una parte, nel senso che non venga verificata la sua testimonianza, la sua indicazione di reità nel contraddittorio dibattimentale. Questo è certamente un processo non del tutto accusatorio, ma a tendenza accusatoria: vi è chi auspica che finisca la fase delle indagini; ma la fase delle indagini è prevista ed è compatibile con la Costituzione! Oltretutto essa non può essere certamente ridotta ad un mero rito convenzionale buono per la perdita di tempo o per sperimentare un tempo di custodia cautelare particolare (che è anche un problema).

Abbiamo fatto un lavoro attento per separare il problema dell'acquisizione e della conservazione degli elementi di prova rispetto al problema della valutazione delle prove. Questo è un nodo sul quale probabilmente si tornerà nel corso della discussione, ma è un nodo delicato: il problema della valutazione concerne più l'articolo 192, ma riguarda anche il nostro testo. Il problema dell'acquisizione si rias-

sume praticamente in quell'ibrido nato dalla sentenza della Corte costituzionale modificatrice dell'articolo 513 per cui, attraverso il sistema delle contestazioni nei confronti dell'imputato che si avvale di quella facoltà, rispuntava comunque nel dibattimento la possibilità di leggere in forma di contestazione le dichiarazioni che erano state rese nel corso della fase delle indagini preliminari. Noi, però, non potevamo procedere su una sorta - come dire - di piano inclinato della distruzione completa del materiale di indagine o nella direzione di ridurre il dibattimento solamente ad una verifica degli atti irripetibili.

Mi pare, quindi, di dover dare atto anche all'opposizione di avere lavorato su questo terreno. Non possiamo però interpretare fin da ora, in questa sede, gli atti preparatori, questo punto di arrivo come un punto che già rappresenta, in un certo senso, l'annuncio dell'abolizione della fase delle indagini. Possiamo pensarlo, possiamo immaginarlo quando il processo - come era nell'antico diritto romano e, prima ancora, nel completo rito accusatorio - si traduce solamente nell'immediata convocazione a giudizio per la celebrazione del dibattimento.

Quindi è stato svolto un lavoro encomiabile di temperamento delle varie esigenze, quello che i giuristi chiamano lavoro di bilanciamento dell'interesse dello Stato alla non dispersione degli elementi di prova e dell'interesse delle parti ad una verifica piena degli elementi di prova.

Sottolineerei anche l'importanza di una definizione della limitazione dei casi di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, che mi pare sia una importante innovazione adottata da questo testo che - lo ripeto - ancora una volta si raccomanda all'attenzione dell'Assemblea anche per lo sforzo di distinguere il momento della valutazione complessiva, che è momento del giudice sottoposto al controllo delle parti, da quello di acquisizione, che è momento di tutte le parti processuali, nell'interesse dell'imputato come nell'interesse della parte che accusa.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla questione degli imputati nei

procedimenti connessi — traendola da tutti i vari testi che erano stati proposti, ma in particolare dal testo unificato approvato dalla Commissione giustizia del Senato — e a quella degli imputati nei confronti dei quali sia già stato pronunciato un determinato provvedimento. Anche sotto questo profilo, noi riteniamo che si possa portare avanti e puntualizzare sempre meglio questa discussione non soltanto di garanzie, ma soprattutto di regole chiare per l'operatore della giurisdizione.

Credo che a tutti, in quest'aula, stia a cuore, in definitiva, il recupero di una possibilità di esercizio della giurisdizione. Il processo perfetto non sarebbe certo quello che fa scomparire definitivamente la possibilità dell'esercizio pieno della giurisdizione, che è quella che evidentemente sta a cuore a tutti, e che sta a cuore a tutti noi che abbiamo fortemente voluto l'articolo 111 della Costituzione. È per questo che lavoreremo intorno all'articolo 16 di questa proposta di legge, che è quello nel quale si esprime, attraverso la modifica dell'articolo 500 del codice di procedura penale, il problema della possibilità della contestazione e della analisi, così come quello relativo all'accordo delle parti per le varie letture che devono essere compiute.

Vi è un buon testo di modifica dell'articolo 526 che sembra proprio la riproduzione diretta della norma dell'articolo 111 della Costituzione, cioè l'articolo 19 del provvedimento: la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, che è il ritorno alla norma processuale. Molti avevano dei dubbi sulla necessità di predisporre una norma costituzionale in materia strettamente processuale, ma questo articolo 19, attraverso il passaggio nell'articolo 111, oggi restituisce al processo un principio che è strettamente processuale.

Mi auguro che, attraverso questo testo, i cittadini, le parti processuali, gli avvocati e i magistrati riacquistino fiducia nel

processo penale; penso anche che dobbiamo occuparci dei risvolti che possono prodursi nei confronti dell'opinione pubblica per le leggi che approviamo in questa difficile materia. Essa è ancora frastornata dal concetto di rissa permanente intorno alla giustizia che ha caratterizzato i primi due anni di questa legislatura. Forse siamo anche in ritardo, potevamo fare più presto; potevamo avere già approvato la legge sulle indagini difensive che forse non vedrà la luce in questa legislatura; potevamo fare più presto la legge sull'articolo 192. Tuttavia, senza togliere assolutamente nulla al clima di collaborazione che si è creato attorno al provvedimento in esame, sappiamo che è stato impossibile, anche durante i lavori della bicamerale, tentare di affrontare questi problemi, anche per rispettabili esigenze, che però sono esclusivamente di carattere particolare e politico.

Mi auguro, quindi, anche un cambio di cultura: come qualcuno già osservava, infatti, è necessario modificare le culture, che però cambiano quando gli strumenti sono chiari; non si può certamente pretendere che una parte processuale si trasformi nell'altra parte e viceversa! Se le rispettive parti hanno regole chiare, eserciteranno in pieno il loro diritto di intervento e realizzeranno finalmente quel precetto giurisdizionale e legislativo che deve riprendere forza nel nostro paese, perché la giustizia deve essere molto più credibile di quanto adesso, in definitiva, sia. Mi auguro, per esempio, che dalla distinzione tra imputato e testimone tragga un elemento di forza il recupero della funzione del testimone, che continua ad essere piuttosto pretermessa ed obsoleta nel nostro sistema processuale. Se a questo punto sciogliamo l'odioso neologismo di cui ho parlato, scomponendolo nelle due figure, è segno che vogliamo credere che finalmente i testimoni parleranno, sia pure attraverso il controllo dei difensori, e che renderanno le loro dichiarazioni, restituendo così alla civiltà di questo paese la possibilità di cancellare

quella macchia di omertà che rappresenta veramente un compromesso per la credibilità della giustizia.

Vorrei concludere osservando, come già mi è capitato qualche altra volta, che forse di questo nostro sforzo comune, della relatrice, del Comitato ristretto prima e del Comitato dei nove ora, della Commissione giustizia — lo dico senza retorica, poiché ne sono convinto — potrebbe veramente compiacersi un grande riformatore, che credeva nelle riforme a tal punto che non le divideva dall'impegno nella propria stessa esistenza, colui che possiamo considerare il creatore del processo moderno, del processo accusatorio in Italia, ed era difficile allora, tant'è vero che salì sul patibolo, poiché era un martire della rivoluzione del 1799. Mi riferisco a Francesco Mario Pagano, che duecento anni fa auspicava questo tipo di processo e dava testimonianza, con il suo sacrificio contro la reazione sanfedista, di una volontà riformatrice di cui rinveniamo traccia nei suoi libri, che fortunatamente sono stati oggi ristampati!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge costituzionale 23 novembre 1992, n. 2, sono stati finalmente inseriti nella nostra Costituzione i cosiddetti principi del giusto processo, che costituivano già da tempo patrimonio di molte altre nazioni ed inoltre erano stati recepiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia nel 1955.

Sono principi di autentica civiltà giuridica, la cui mancata applicazione nel nostro ordinamento aveva determinato situazioni di grande iniquità, con ripetute numerose condanne del nostro Stato da parte della Corte europea. Con la legge costituzionale del 23 novembre 1999 si è posto termine ad una situazione ormai insostenibile e si è fatto compiere all'Italia un grande passo in avanti sulla via di una giustizia che tenesse conto di regole per

assicurare un processo veramente giusto, celebrato nel rispetto di regole di garanzia, che nel rito accusatorio devono trovare una sicura esaltazione.

Certo, il nostro è un processo accusatorio del tutto particolare, che non può considerarsi un modello ideale e che, comunque, ha stentato e stenta ancora a fare scomparire la vecchia mentalità che non riesce tuttora a liberarsi della vecchia filosofia del rito inquisitorio. Con il nuovo articolo 111 della Costituzione, si è posta fine alle polemiche e si è imboccata la via della chiarezza per ancorare il processo penale a principi che hanno addirittura rango costituzionale e non consentono più interpretazioni che hanno determinato incertezze e confusioni.

I principi recepiti nell'articolo 111 della Costituzione sono abbastanza chiari e si possono riassumere come segue: contraddittorio, parità delle parti, imparzialità e terzietà del giudice, ragionevole durata del processo, informazione all'accusato dell'accusa, garanzia dei tempi e condizioni di difesa, diritto al controesame, diritto di chiamare testimoni a discarico, diritto alla prova, formazione della prova penale in contraddittorio. Non ci si poteva fermare, tuttavia, alla mera enunciazione di tali principi, era necessaria — e lo è ancora — una legge ordinaria che ne disciplinasse la concreta attuazione ed è quello che si vuole fare con il provvedimento di legge in esame, che però non riguarda tutti i principi previsti all'articolo 111 della Costituzione, ma soltanto la specifica materia della formazione e valutazione della prova, vero cardine del processo penale.

L'opera del legislatore non può fermarsi a questa legge di attuazione, ma deve andare ben oltre, al fine di assicurare la piena e completa applicazione dell'articolo 111 della Costituzione. Mi riferisco, ad esempio, alla ragionevole durata del processo, all'effettiva parità tra accusa e difesa e quant'altro.

Per quanto riguarda le norme oggi in esame, la Commissione giustizia della Camera ha lavorato sul testo licenziato dal Senato l'11 novembre 1999. Sono stati

mesi di duro lavoro, avendo il testo del Senato suscitato — la conferma viene oggi dallo stesso Governo — profonde perplessità specie su taluni punti che rappresentavano e rappresentano gli aspetti più importanti del testo. Da qui la necessità di procedere ad attente riflessioni e alla rielaborazione di specifiche norme: un confronto serrato, duro e appassionante, che la maestria del presidente, onorevole Finocchiaro Fidelbo, ha saputo mantenere ad alto livello.

Data la complessità della materia, è stato istituito un Comitato ristretto che, però, non è stato in grado di licenziare uno schema da sottoporre alla Commissione che, alla fine, ha discusso su un testo elaborato dalla relatrice, anche sulla base delle opinioni emerse durante i lavori del Comitato ristretto stesso. In sede di discussione generale, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi solo su alcuni punti del provvedimento in esame, riservandomi di intervenire nel prosieguo sugli aspetti più squisitamente tecnici, allorché si passerà all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti.

Speciale attenzione nel corso dei lavori della Commissione hanno suscitato gli articoli 16 e 18 del testo in esame. L'articolo 16 del provvedimento riguarda l'articolo 500 del codice di procedura penale, relativo alle contestazioni nell'esame testimoniale, mentre l'articolo 18 riguarda l'articolo 513 del codice di procedura penale, relativo alla lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Il cambiamento di rubrica del nuovo articolo 513 non è un fatto meramente formale, perché vi è stata una modifica che ha un certo peso e ne dobbiamo tenere ben conto.

L'articolo 500, così come modificato dal testo in esame, è stato più volte rielaborato dalla relatrice che, con certissima pazienza, ha tentato di pervenire alla fine ad una stesura della norma che assicurasse il pieno rispetto dei principi costituzionali. Basta fare all'uopo un ra-

ffronto tra il vigente testo dell'articolo 500 del codice di procedura penale e quello sul quale è ora chiamata a deliberare la Camera per cogliere subito le profonde differenze. Sono state introdotte opportune e necessarie modifiche per assicurare il rispetto dei nuovi principi costituzionali, tenendo come punto fermo e irrinunciabile che la prova si forma al dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

Desidero richiamare alla cortese attenzione dei colleghi i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 del testo in esame, che rivestono una particolare importanza. Peraltro, lo stesso Comitato per la legislazione, nell'esprimere il suo parere, ha fatto delle osservazioni che riguardano proprio questo articolo.

A me pare, onorevoli colleghi, che i commi 3, 4 e 5 meritino un opportuno approfondimento. Quando, nel comma 3, prevediamo: « Quando, anche per la modalità della deposizione o per altre circostanze, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia » o altro, facciamo un'affermazione molto importante, ma sarebbe opportuno precisare un po' meglio le modalità della deposizione e, soprattutto, le altre circostanze, perché queste ultime parole sono abbastanza generiche e potrebbero dar luogo non dico ad equivoci, ma ad interpretazioni che in un certo senso potrebbero allontanarsi dallo spirito dell'articolo 111 della Costituzione.

Altrettanto importante è arrivare ad una precisazione molto chiara in ordine al comma 4 del citato articolo 16 del testo in esame. Vi è poi il problema dell'accertamento della violenza o di altri fatti illeciti che hanno spinto il teste a deporre il falso o addirittura a non deporre. Per le conseguenze che queste circostanze determinano in ordine a queste deposizioni, a me pare che ciò imponga una ulteriore riflessione, forse da fare insieme al Comitato dei nove, per verificare come in realtà possano accertarsi queste circostanze illecite e, soprattutto, per definire i tempi per accertarle, che, se eccessivamente lunghi,

potrebbero complicare lo stesso svolgimento del processo penale principale.

Onorevoli colleghi, onorevole presidente della Commissione, anche in Commissione si era parlato di un altro caso, quello del teste il quale risponde alle domande del pubblico ministero e non a quelle del difensore o alle domande del difensore e non a quelle del pubblico ministero.

Quali conseguenze bisogna trarre da una circostanza siffatta e come dobbiamo qualificare queste dichiarazioni, come dobbiamo giudicare questo comportamento del teste e a quali conseguenze dobbiamo arrivare? Mi sembra che questo interrogativo sia ancora aperto ma ad esso dobbiamo rispondere in futuro.

Mi sono permesso di richiamare tutti questi aspetti perché le norme in esame hanno particolare importanza, come dimostra il fatto che la discussione è durata molti mesi, onorevole presidente Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Me lo ricordo bene!

GIOVANNI MARINO. ...per portare in aula un testo al quale hanno contribuito tutti in un'ottica di vera collaborazione, considerata l'alta posta in gioco. Il testo sicuramente non è perfetto e può essere ulteriormente perfezionato. Siamo certi che il dibattito che oggi ha avuto inizio sarà fecondo da questo punto di vista e il gruppo di Alleanza nazionale si dichiara fin d'ora disponibile ad ogni suggerimento che possa contribuire a migliorare il testo. È con questo spirito che intendiamo partecipare al dibattito, consapevoli dell'urgenza di una più concreta attuazione dei principi contenuti dell'articolo 111 della Costituzione. Questi intendimenti, già manifestati in Commissione, li confermiamo anche in questa sede (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento innanzitutto non

il dovere ma il piacere di ringraziare la presidente della Commissione, nonché relattrice, sia per il paziente e proficuo lavoro svolto negli ultimi mesi sia per la esauriente relazione su un tema così delicato come quello della formazione e della valutazione della prova, che mi permette di limare il mio intervento, tentando di rimanere nell'ambito dei nove minuti che mi sono concessi.

L'approvazione a larghissima maggioranza nel novembre 1999 della legge costituzionale, che ha inserito nell'articolo 111 della Costituzione i principi del cosiddetto equo processo, ha sollevato molti consensi ma anche alcune perplessità. La prima era proprio quella di chi riteneva che il Parlamento non fosse in grado di approvare, con un consenso ampio, norme di attuazione che prendessero in esame e risolvessero i problemi del nostro processo penale, e in particolare del diritto al contraddittorio e, in modo da arrivare finalmente ad una giustizia penale degna di un processo civile.

La principale delle osservazioni critiche proveniva da chi riteneva che quelle disposizioni introdotte dalla riforma, in particolare quella sul principio del contraddittorio e sulla valutazione della prova non dovessero entrare a far parte della Costituzione bensì dovessero formare oggetto di un intervento legislativo ordinario in quanto si trattava di principi che ben si sarebbero potuti ricavare dal complesso del nostro ordinamento costituzionale processuale. Essi non sarebbero stati altro che lo sviluppo del diritto di difesa sancito e garantito dall'articolo 24 della Carta fondamentale.

Non vi è dubbio che la necessità di un'esplicita costituzionalizzazione del principio del contraddittorio e degli altri principi sul cosiddetto equo processo si è imposta alla nostra attenzione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 che, come è noto, ha inciso profondamente sulla riforma dell'articolo 513, che questo Parlamento a larghissima maggioranza aveva approvato nel 1997. In tale pronuncia la Consulta ha individuato quali valori da tutelare, da un

lato, l'inviolabilità del diritto di difesa nell'imputato nella sua dimensione di diritto fondamentale della persona e, dall'altro, la funzione del processo penale quale strumento non disponibile delle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità.

Non è stato, invece, riconosciuto un autonomo valore costituzionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova, che è ben distinto da ciascuno dei due parametri individuati dalla Corte. Il contraddittorio, infatti, non è soltanto uno strumento attraverso il quale ciascuna parte concorre dialetticamente alla formazione della prova, ma è anche e soprattutto lo strumento indispensabile alla formazione del convincimento del giudice, che non può fondarsi esclusivamente su acquisizioni meramente cartolari. Il rischio, infatti, è quello dello svuotamento del dibattimento che, anziché luogo di formazione della prova, finisce con l'essere la sede in cui ratificare quanto acquisito, non dal giudice in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, ma dal pubblico ministero o, addirittura, dalla polizia giudiziaria in sede di indagini.

La conseguenza dell'impostazione della Corte è stata quella di ritenere legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rilasciate da chi, presentatosi al dibattimento, si avvale della facoltà di non rispondere. Si è introdotto, dunque, nel nostro ordinamento un vero e proprio fantasma processuale: il contraddittorio, in realtà, è stato surrogato dalla mera presenza fisica del dichiarante — non importa se silenzioso — davanti al giudice. Si tratta di una situazione che ha determinato non solo una compressione del diritto di difesa, sottraendo di fatto all'imputato la facoltà di interrogare chi lo accusa, ma anche una menomazione gravissima del ruolo del giudice, il quale è stato privato del diritto-dovere di verificare, nel contraddittorio tra le parti, l'attendibilità di quanto emerso nel corso delle indagini preliminari.

La sentenza n. 361 — come ha ricordato l'onorevole Marino — ha indotto il legislatore a costituzionalizzare i principi già sanciti in diversi trattati internazionali quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 16 dicembre 1966. Più specificamente, sono stati sanciti come principi costituzionali l'imparzialità e la terzietà del giudice, la tempestività dell'accusa e l'effettività della difesa, la parità delle parti del processo penale, con particolare riferimento alla garanzia dell'assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti, salvo le eccezioni espressamente indicate in Costituzione.

All'affermazione di tali principi era necessario ed indispensabile far seguire la loro attuazione a livello di normativa ordinaria. Era, quindi, urgente adeguare il nuovo testo costituzionale alle numerose disposizioni del codice di procedura penale che rischiavano — e rischiano — censure di legittimità, con conseguenti vuoti normativi o aggravamento della frammentarietà e disorganicità dell'impianto del nuovo processo penale, già duramente messo alla prova dalla giurisprudenza costituzionale o da interventi legislativi spesso improvvidi e contraddittori.

È indubbio, del resto, che l'utilizzabilità di dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio frantuma il sistema e altera il ruolo delle indagini, sancendo la permeabilità probatoria fra dibattimento e indagini che, invece, debbono essere profondamente distinte.

Il nostro lavoro è stato utile, proficuo ed unitario: avevamo davanti diverse opzioni, tra loro alternative. La prima consisteva nel ripristinare le norme presenti nel codice del 1989, stravolto da decisioni della Corte costituzionale e da decreti-legge approvati sulla base della logica dell'emergenza, che ha creato tanti danni non solo al diritto di difesa, ma anche all'obiettivo che tutti auspichiamo: limitare, per quanto possibile, errori giudiziari